

CAP. 1 - PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA usi COMUNI GENERALI

1. - **Manifestazione del consenso.** - Nei contratti di compravendita del bestiame la battuta delle mani destre, palmo contro palmo, del venditore e del compratore prova l'avvenuto incontro della volontà delle parti per la conclusione del contratto.

La conclusione del contratto è provata anche soltanto dall'apposizione che il compratore abbia fatto, con il consenso del venditore, di un proprio contrassegno agli animali contrattati.

2. - **Consegna.** - *Se l'animale è venduto in fiera o sul mercato si intende che il compratore debba provvedere con tutta prontezza al suo ritiro nel luogo stesso dove è stato contrattato.*

Nelle vendite avvenute alla stalla tra un commerciante e un agricoltore, la consegna o il ritiro degli animali deve essere fatta a cura e spese del commerciante stesso (sia egli venditore o compratore) franco stalla dell'altro contraente.

Il ritiro o la consegna deve aver luogo entro otto giorni dalla conclusione del contratto. Fino alla consegna l'animale rimane a rischio e spese del venditore.

3. - **Pagamento.** - Il pagamento deve essere effettuato alla consegna.

Quando il compratore a garanzia di determinati vizi o di determinate qualità degli animali acquistati trattiene una parte del prezzo s'intende che l'integrale pagamento debba aver luogo:

- a) a gravidanza accertata se si tratta di femmine vendute come gravide;
- b) dopo un mese dalla consegna se si tratta di tori;
- c) negli altri casi alla scadenza del termine per la denuncia del vizio o dei vizi garantiti.

4. - **Caparra.** - Le somme versate dal compratore al momento della conclusione del contratto s'intendono date a titolo di caparra.

5. - **Alcuni diritti ed obblighi delle parti dalla stipulazione del contratto al termine della garanzia.** – Dopo la stipulazione del contratto e fino al termine del periodo di garanzia il compratore può fare uso degli animali acquistati. Egli deve però trattarli ed usarli con la cura del buon padre di famiglia: insorgendo in essi in tale periodo qualche malattia deve darne immediato avviso al venditore ed iniziare prontamente le cure più necessarie ed urgenti. Uguali obblighi e diritti ha il venditore dopo la stipulazione del contratto e fino alla consegna dell'animale.

6. - **Obblighi del compratore in caso di morte o di ordine di distruzione dell'animale.** - Nel caso in cui un animale venga a morte nel periodo di garanzia il compratore che intenda rivalersi dell'eventuale danno derivato- gli dalla morte in quanto ritenuta causata da vizi coperti da garanzia, è tenuto ad avvisare, telegraficamente o con altro mezzo parimenti celere, il venditore e a tenere a disposizione l'animale compatibilmente con le prescrizioni igienico

sanitarie per il tempo strettamente necessario perché il venditore possa fare per suo conto gli accertamenti relativi alla identità dell'animale ed al vizio.

A quest'ultimo fine il compratore deve tenere a disposizione del venditore la pelle dell'animale per 4 giorni da quello della morte. Parimenti, allorché di un animale venga ordinata la distruzione o la destinazione a bassa macelleria dall'autorità sanitaria, il compratore che intenda far valere la garanzia deve agire a norma dei commi precedenti.

7. - Decorrenza dei termini per la denuncia e obblighi del compratore dopo la comparsa dei vizi. - Il compratore che abbia rilevato nell'animale acquistato la presenza di taluni dei vizi compresi nella garanzia deve darne avviso al venditore a mezzo di lettera raccomandata o telegramma o tramite il mediatore o terza persona o altro mezzo che possa eventualmente far prova dell'avvenuta denuncia.

I termini per la denuncia cominciano a decorrere dalle ore 24 del giorno della consegna. Nel caso di comunicazione a mezzo lettera o telegramma, data della denuncia deve considerarsi quella del timbro postale di partenza.

Nel caso che si tratti di malattia acuta il compratore deve iniziare le cure convenienti dandone notizia al venditore; per la eventuale applicazione di cure particolarmente costose in riguardo al valore dell'animale, o particolarmente rischiose e incerte, devono essere chieste istruzioni al venditore.

8. - Effetti giuridici della presenza di malattie infettivo – contagiose negli animali venduti. - *In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento dei danni se non prova di avere ignorato, senza colpa, che gli animali venduti erano, al momento della vendita, affetti anche se allo stato incubativo, da una malattia infettivo - contagiosa.*

9. - Malattia infettivo - contagiosa in uno degli animali venduti assieme con un solo contratto. - *Verificandosi una malattia infettivo - contagiosa in uno degli animali venduti assieme con un solo contratto, il compratore qualora ricorra l'ipotesi prevista nell'articolo precedente ha diritto alla restituzione del prezzo per tutti gli animali e, se del caso, al risarcimento degli eventuali danni.*

10. - Termine per l'esercizio dell'azione redibitoria. - *L'azione redibitoria si prescrive se non è esercitata dal compratore entro 40 giorni dalla denuncia del vizio.*

11. - Restituzione dell'animale. - *La restituzione dell'animale in caso di risoluzione del contratto si fa possibilmente nel luogo stesso in cui è avvenuta la consegna.*

12. - Mediazione. - *Il diritto alla mediazione sorge a favore del mediatore se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.*

Sia in questo caso che in quello di mancata conclusione dell'affare il mediatore non ha diritto al rimborso delle spese nemmeno nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite.

2 - ANIMALI DA VITA

13. - **Animali da vita.** - I bovini da vita devono essere espressamente contrattati come tali. Tuttavia anche nel silenzio delle parti si intendono venduti da vita quando il venditore consegna i certificati sanitari prescritti dalle norme sanitarie vigenti e consegna i certificati genealogici o d'origine.

I suini si intendono contrattati da vita quando non sono maturati per la macellazione.

Gli equini si intendono venduti da vita quando sono espressamente contrattati come tali.

14. - **Vendita «a piacimento».** - La vendita «a piacimento» oppure la clausola «tenete la bestia per x giorni; se non vi piace portatela indietro» o con altre clausole equivalenti, usate specialmente nelle contrattazioni dei cavalli, dà diritto al compratore di restituire entro il termine stabilito gli animali comprati senza obbligo di allegare alcun motivo. In questo caso il compratore deve rifondere al venditore le spese sostenute per la vendita.

Quando il compratore trattiene l'animale si intende che la garanzia di cui all'art. 15 permanga a favore del compratore fino allo scadere dei termini di cui agli artt. 28-29 per la denuncia dei singoli vizi, decorrendo i termini dal giorno della consegna.

15. - **Garanzia d'uso.** - *Con le espressioni «sano e sincero» (usata specialmente nelle contrattazioni di equini), «sano e da galantuomo» (usata specialmente nelle contrattazioni di bovini), «vendo a tutta garanzia», «sano dai difetti di legge», «con le garanzie di legge» ed altre equivalenti il venditore assume espressamente la garanzia dai vizi di cui agli artt. 26-27 per i bovini, 34-35 per gli equini, 38 per i suini, 45 per gli ovini ed inoltre da tutti gli altri eventuali vizi che rispondono a requisiti tecnicamente accertati di gravità, di occultezza e di preesistenza e che, rendendo l'animale non idoneo o meno idoneo all'uso cui è destinato, ne avrebbero escluso l'acquisto, se fossero stati conosciuti, oppure ne avrebbero determinato l'acquisto ad un prezzo inferiore.*

Quando il venditore garantisce semplicemente l'animale «sano» si intende che la garanzia è limitata ai vizi che attengono alla sanità dell'animale.

Quando nella contrattazione non si accenna a garanzie, gli animali venduti si intendono garantiti esenti dai vizi di cui al primo comma.

16. - **Clausole che importano garanzia anche dai vizi apparenti.** - Con le espressioni «da amico», «non guardatela neppure la bestia; se essa ha qualche cosa è sempre per me», «guardatela solo dal grosso al piccolo», «non guardate la bestia guardate me», ed altre equivalenti, il venditore si fa garante, oltre che per i vizi contemplati dal 1° comma dell'art. precedente anche per quelli apparenti che il compratore non abbia conosciuto al momento del contratto.

17. - **Esclusione della garanzia.** - *La garanzia si intende esclusa per i vizi che il compratore conosceva al momento del contratto; si intende inoltre esclusa per i vizi facilmente riconoscibili, a meno che il venditore li abbia*

dichiarati non presenti negli animali o li abbia garantiti specificatamente o con le clausole generiche di cui all'art. precedente.

Non si intende data alcuna garanzia per gli animali di età inferiore ad un mese. L'esclusione di ogni garanzia (eccetto che per le malattie infettivo - contagiose, le quali si intendono anche in tal caso garantite), si ha inoltre quando la vendita è stipulata con le seguenti clausole. «Non garantisco fuori dalla mia stalla», «fuori di qua non rispondo più», «vendo, crepi o scoppi», «alla riga», «alla corda», «per la cavezza», «per la corda», «per un sacco d'ossa», «per la pelle», «a fuoco e fiamma», «lo brucino, lo passino, non ne voglio più sapere» o con altre espressioni di significato equivalente. Il venditore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall'animale per vizi d'animo che il compratore ancora non conosceva e dei quali il venditore, cui erano noti, non lo aveva avvertito.

18. - Garanzia specifica o convenzionale. - La garanzia specifica si esprime indicando i particolari vizi o difetti dai quali soltanto si garantisce l'animale.

19. - Garanzie relative ai riproduttori. - I riproduttori di ogni specie si intendono garantiti pienamente idonei all'uso cui sono destinati, cioè capaci e fecondi anche se non se ne faccia parola nel contratto. Si intendono inoltre garantiti dall'ernia inguinale intermittente, ma il relativo vizio deve, a pena la decadenza, essere denunciato nel termine di giorni venti decorrenti dalla consegna.

3 - ANIMALI DA MACELLO

20. - Commisurazione del prezzo. - Gli animali da macello si contrattano «a peso vivo», «a peso morto» o «a capo». Se «a capo» (a bott), il prezzo viene convenuto in una cifra unica; se «a peso», il prezzo viene convenuto a Kg.

21. - Quando il bestiame si intende venduto da macello. - Il bestiame si intende venduto da macello quando il venditore lo dichiara espressamente come tale ovvero lo dichiara di riforma o di scarto. Si intendono venduti da macello anche i bovini non espressamente dichiarati da vita o i suini maturi per la macellazione.

22. - Garanzia d'uso. - *Gli animali da macello si intendono venduti con la garanzia che non siano affetti da malattie che rendano totalmente o parzialmente incommestibili le carni o ne causino la classificazione fra le carni di bassa macelleria.*

Se l'animale è venduto con dichiarata malattia acuta febbrile che presumibilmente lo porterà a morte in un prossimo futuro, si intende che

qualsiasi evenienza sfavorevole causata da tale malattia è assunta dal compratore a tutto suo rischio.

Di fronte al giudizio del Veterinario ispettore delle carni gli interessati potranno sollecitare nuovi accertamenti a sensi dell'art. 20 del Regolamento 20 dicembre 1928, n. 3298 sulla «vigilanza delle carni».

23. - **Esclusione della garanzia di Commestibilità.** - La garanzia contemplata nell'articolo precedente si intende esclusa nei casi previsti dal 1 comma dell'art. 17.